

STATUTO

“MIND THE BODY” ASD-APS

ART. 1

(costituzione, denominazione, sede legale, durata)

1. È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 s.m.i. l'Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, **“MIND THE BODY ASD-APS”**, (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in Latina, (LT), in largo Jacopo Peri Snc. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
2. L'Associazione potrà fare uso della denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e di “Associazione di Promozione Sociale” e dei relativi acronimi di “ASD” e “APS” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore) e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è obbligatorio l'uso della locuzione “Associazione sportiva dilettantistica e di Promozione Sociale” o dell'acronimo “ASD-APS” nonché l'indicazione degli estremi dell'iscrizione nel RUNTS.
3. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni o degli Enti di Promozione Sportiva ai quali l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

4. Nello specifico l'Associazione aderisce all'*OPES*, Associazione di Promozione Sociale, Ente di Servizio Civile Universale ed Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI e CIP, di cui rispetta lo statuto e condivide le finalità istituzionali.
5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

(finalità e scopi)

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. L'ordinamento interno dell'Associazione assicura il rispetto dei principi inderogabili di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
3. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - sviluppare e incentivare la pratica sportiva e promuovere sani stili di vita realizzando iniziative e attività associative, aggreganti, con finalità culturali, ricreative, sportive, didattiche e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell'allenamento funzionale, calisthenico, ginnastica generale, ginnastico corpo libero, ginnastica posturale, trekking montano e preparazione, cicloturismo, montano e endurance, allenamento endurance, preparazione per sport con la palla e sport di gruppo, arti marziali, yoga, antigravity yoga, pilates, arrampicata, boulder, sollevamento pesi, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, streetworkout, riabilitazione traumi,

allungamento muscolare, muscolazione, meditazione, allenamento in sospensione, powerlifting, body building, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. L'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di queste discipline sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

promuovere la coesistenza nonché il rispetto e l'equilibrio tra esseri umani, natura e ambiente;

- incoraggiare a partecipare attivamente a iniziative che promuovano la crescita culturale ispirando lo sviluppo dei principi di lealtà, giustizia, solidarietà, empatia, inclusività, rispetto, determinazione, compassione, senso di appartenenza, armonia, disciplina e meritocrazia;
- incentivare la mutua condivisione e la mutua crescita;
- agevolare la spontanea socializzazione tra persone attraverso la collaborazione e il confronto competitivo corretto e leale, attuata tramite il gioco inteso come condivisione a scopo ludico di un sistema di regole e obiettivi;
- facilitare lo sviluppo e il mantenimento delle capacità di apprendimento e ragionamento attraverso l'applicazione delle meccaniche e delle strategie di gioco in modo piacevole e ricreativo;
- promuovere, sviluppare, divulgare e diffondere le attività istituzionali tramite eventi ludici, ricreativi e di animazione. Rientrano in questo quadro: giochi di ruolo anche dal vivo, giochi di logica e strategia, giochi di simulazione anche dal vivo, rievocazione storica,

scherma storica, cosplay, tiro dinamico sportivo, softair, lasergame, giochi di carte collezionabili e non, giochi da tavolo, giochi virtuali, sviluppo di applicazioni per smartphone e software per videogiochi, giochi di abilità e destrezza, escape rooms e ogni altra attività legata alla creatività dei soci organizzatori.

4. In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, noto come Codice del Terzo settore, all'articolo 5, comma 1, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. L'Associazione si predispone altresì per svolgere qualsiasi attività ritenga necessaria al perseguimento dei propri scopi sociali, con particolare riferimento a:

- far conoscere le attività istituzionali e promuoverle sul territorio italiano e/o estero coinvolgendo il maggior numero possibile di persone e gruppi di persone di ogni età,

coinvolgendo le istituzioni e le amministrazioni locali e promuovendo il turismo nelle località che ospiteranno i suoi eventi;

- organizzare e partecipare a eventi associativi e manifestazioni di varia natura al fine della promozione delle attività associative attraverso la partecipazione a fiere, saloni, mostre ed esposizioni per proporre e far conoscere le attività istituzionali alla collettività;
- organizzare eventi, rappresentazioni e tornei per favorire l'aggregazione, la competizione sociale, il ragionamento logico e strategico favorendo la collaborazione, il problem solving e lo spirito di gruppo nel rispetto delle regole sociali e morali attraverso attività di team building, team game, team wellbeing e team experience;
- promuovere le attività volte all'inclusione sociale di soggetti caratterizzati da neurodivergenza, affetti da autismo, sindrome di asperger e disabilità cognitive;
- mettere a disposizione degli associati spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività istituzionali.



6. Per raggiungere i propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà:

- accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di promuovere le finalità dell'Associazione;
- collaborare con altri enti, associazioni, società e imprese e, in generale, con qualsiasi persona fisica e giuridica o realtà istituzionale allo scopo di perseguire i fini per cui si costituisce;
- attuare ogni altra attività, anche di natura commerciale, consentita dalla legislazione vigente, che consenta il raggiungimento degli scopi sociali;
- reperire spazi ed impianti, aree e strutture per lo svolgimento dell'attività istituzionale mediante acquisizione, locazione, gestione e tramite convenzioni con enti pubblici o privati;
- esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore s.m.i.;
- esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017, attività diverse da quelle principali purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

7. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
8. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
9. Ai fini del perseguimento delle sopra indicate finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di cui sopra.

ART. 3

(patrimonio e entrate)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
 - c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
4. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 4

(ammissione)

1. Assumono la qualità di associati tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e si impegnino per realizzare le attività di interesse generale. L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente statuto, dello statuto dell'OPES e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
2. Possono aderire all'Associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse



scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, in carta libera su moduli prestampati forniti dall'associazione o richiesta con modalità telematiche mediante l'utilizzo di sistemi di raccolta dati (es. Form on-line, Google.docs, applicazioni per smartphone e programmi gestionali del settore) e secondo criteri non discriminatori che siano coerenti con le finalità perseguite e le attività principali svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
5. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, questo deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
7. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5

(diritti e doveri degli associati)

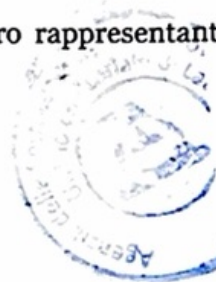
1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
 - diritto a partecipare alle attività associative;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16.
2. Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 3. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

ART. 6

(perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
2. Esclusione per morosità: è causa di esclusione il mancato pagamento della quota associativa.
3. L'associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo e comunicata al socio interessato il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.



5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.
6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 7

(obblighi assicurativi)

1. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
2. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8

(organi associativi)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
2. I componenti degli organi associativi svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove

nominato – che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'Organo.

ART. 9

(assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati dell'Associazione, che siano iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal VicePresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante apposito "Avviso di convocazione" affisso in bacheca o da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione. L'Avviso di convocazione

dell'Assemblea può essere inviato a mezzo lettera, e-mail, spedito al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

6. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
8. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
9. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
10. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
12. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o in delega.
13. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
14. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

15. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove previsto;
- elegge i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.



16. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la

devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati.
3. Durata in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
5. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- l'amministrazione dell'Associazione e l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- la fissazione delle quote associative;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove previsto, dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e sottoporli all'approvazione dell'assemblea,
- la responsabilità degli adempimenti connessi alla iscrizione e permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio per le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, e per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;



- deliberare in ordine all'ammissione degli associati, accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
 - ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
9. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.
10. Il potere di rappresentanza dei consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36 del 2021 e ss.mm.ii., ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 11

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il VicePresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il VicePresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 13

(Segretario e Tesoriere)

- 1. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.**

2. Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal VicePresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal VicePresidente.

ART. 14

(Organo di controllo)

1. Spetta all'Assembleare nominare, in via monocratica, l'Organo di controllo, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. L'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
3. Rientra tra i compiti dell'Organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
 5. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

Revisione legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti dell'Associazione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

Art. 16

(libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.



2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 17

(patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
 - sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle d'interesse generale e dalle attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
4. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

5. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
6. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 18

(bilancio d'esercizio)

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione coincidono con l'anno solare. Decorrono dal primo gennaio di ogni anno e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, l'Assemblea approva il bilancio d'esercizio che è predisposto dal Consiglio Direttivo. Il bilancio d'esercizio rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017 nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 19

(bilancio sociale)

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 20

(scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. Con le medesime regole l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
3. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 21

(clausola compromissoria)

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il Terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del Terzo arbitro.

ART. 22

(disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e in materia

associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Cesare Benu

